GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1875 — ROMA — MERCOLEDI' 17 NOVEMBRE — NUM. 268

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei Deputati

Nella tornata di ieri la Camera dichiarò vacante il Collegio di Piove, stante la demissione data dal deputato Tommaso Bucchia; e quindi trattò di un progetto di legge inteso ad istituire due sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma, alla cui discussione presero parte i deputati Fusco, Castagnola, Castellano, Indelli, Capone, Mancini e il Ministro di Grazia e Giustizia.

Fu inoltre annunziata una interpellanza del deputato Englen ai Ministri delle Finanze e di Agricoltura e Commercio sull'esecuzione della legge del 1874 che regolò la circolazione cartacea e sopra il posteriore decreto relativo; e venne data lettura di una proposta di legge del deputato Mancini, ammessa dagli Uffizi, e diretta a surrogare l'art. 49 della legge 8 giugno 1874.

LEGGI E DECRETI

Il Num. 2751 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, d'accordo con quello delle Finanze, e sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato il qui annesso regolamento per l'Amministrazione economica e la contabilità delle Case di pena, in sostituzione della parte terza del regolamento generale del 13 gennaio 1862, num. 413, la quale rimane abrogata.

Art. 2. Le disposizioni contenute nel detto regolamento, parte III, vengono estese ai Bagni penali, con deroga ad ogni altra che a quelle sia contraria.

Art. 3. Esso regolamento sarà posto in vigore a cominciare dal 1° gennaio 1876 in tutte le parti del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 ottobre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.
M. MINGHETTI.

PARTE III.

DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA E DELLA CONTABILITÀ.

Disposizioni generali.

Art. 445. Il governo economico delle Case di pena è distinto in quattro rami di amministrazione, cioè:

Amministrazione della Casa;

Amministrazione delle manifatture;

Amministrazione degli interessi particolari dei detenuti;

Amministrazione delle masse delle guardie.

Art. 446. Ciascun ramo di amministrazione ha una contabilità speciale, la quale consta pei tre primi di due distinte parti, cioè di denaro e di materiale, e di denaro solamente per il quarto ramo, ossia per le masse delle guardie.

Art. 447. L'amministrazione della Casa e quella delle manifatture hanno ciascuna per essenziale fondamento un bilancio ossia stato presuntivo annuo delle spese, ed un altro delle entrate; ed a giustificazione dell'esercizio consunto, hanno un conto generale economico, un conto giudiziale di cassa, ed un conto giudiziale del materiale, corredati dai relativi documenti.

Art. 448. Tutte le spese occorrenti, sia per servizio della Casa che per quello delle manifatture, sono iscritte nel bilancio del Ministero dell'Interno, il quale provvede le amministrazioni delle Case di pena dei fondi che si richiedono per sopperirvi.

Le entrate invece, qualunque ne sia la natura e la provenienza, sono stanziate nel bilancio attivo dello Stato, e debbono perciò essere versate direttamente nelle Tesorerie erariali.

Le somministranze dei fondi ed i versamenti dei proventi hanno luogo giusta le analoghe disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 449. Nei limiti della spesa ammessa ed approvata dal Ministero per ciascun capitolo dei due bilanci indicati nell'articolo 447, ogni Direzione provvede direttamente al pagamento di tutte le somministranze, provviste, opere ed altre spese da essa ordinate in servizio dello stabilimento, salva la preventiva autorizzazione del Ministero riguardo alle spese per le quali sia stata riservata nell'approvazione del bilancio.

Art. 450. Nei casi di appalto generale, rimanendo sospesa la gestione di materie per conto dell'Erario, omettesi di conseguenza il relativo conto giudiziale di cui è cenno all'art. 447.

Art. 451. L'amministrazione degli interessi particolari dei condannati, e quella delle masse delle guardie sono dimostrate e giustificate ogni anno a mezzo di conti separati, dei quali il Ministero tiene calcolo nel decreto di discarico riflettente la gestione dei contabili.

TITOLO I.

DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA.

Capo I. — *Dell'amministrazione della Casa.*

Sezione 1ª — **Dei bilanci preventivi e dei contratti.**

Art. 452. Alla somministranza dei viveri ed a quant'altro occorra al mantenimento dei detenuti, quando questo non si effettui per appalto generale, si provvede col mezzo di appalti parziali, ovvero ad economia, secondo che il Ministero riconosca più opportuno.

Qualunque sia il sistema col quale si provvede al mantenimento, ciascuna Direzione, tenuto conto delle speciali esigenze del servizio, deve formare gli annuali progetti di bilanci preventivi delle spese e delle entrate, che supponga siano per verificarsi nell'amministrazione della Casa.

Tali progetti in un coi corrispondenti titoli dimostrativi od allegati devono essere rassegnati in duplice copia al Ministero dentro il mese di agosto, ed essere corredati di analoghe particolareggiate relazioni colle quali sia esibito il riscontro cogli stanziamenti ammessi nei bilanci del precedente esercizio, e data ragione delle differenze che ne risultassero in più od in meno.

Art. 453. Nella formazione del bilancio passivo debbono aversi in principale considerazione quali elementi di giusto calcolo:

La popolazione dei detenuti nello stabilimento ed il personale di custodia e di servizio;

Il trattamento alimentario rispettivamente per essi stabilito;

I prezzi convenutisi per l'anno in cui si procede alla formazione del progetto di bilancio, quanto ai generi consuetamente somministrati per appalto od a trattativa privata, a meno che fondate previsioni in proposito non consigliassero altrimenti;

La condizione di servizio in cui trovansi gli oggetti di vestiario, gli utensili di pulizia ed altri ad uso dei detenuti e delle guardie, non che gli oggetti di biancheria, per opportuna esatta cognizione dei rinnovamenti che possono occorrere nell'anno, in ragione della durata prefissa quanto al vestiario, e del consumo ordinario quanto alle biancherie ed altri oggetti diversi;

Ed infine le condizioni economiche locali e generali che possono avere influenza sull'amministrazione economica dello stabilimento.

Art. 454. Dovendo tanto le spese quanto le entrate mantenersi distinte secondo la diversa loro natura, i bilanci vengono perciò divisi in capitoli, e suddivisi questi in articoli, la di cui intitolazione varia a seconda che la Casa si regga in economia oppure in appalto generale.

In un capitolo o in un articolo non debbono mai rappresentarsi confuse le spese o le entrate che interessano la contabilità del materiale colle altre che non hanno rapporto colla medesima. Possono bensì queste e quelle essere inscritte sotto uno stesso capitolo, purchè in articoli separati.

Art. 455. Le spese di personale debbono inscriversi nel mentovato progetto di bilancio limitatamente agli assegni degli inservienti ed altri agenti che fossero dal Ministero indicati. Non si debbono invece inscrivere nel detto progetto quelle per acquisto di vestiario di prima somministranza, e di armamento delle guardie, non che per riparazioni e riduzioni del vestiario usato che si dispensa alle guardie in esperimento, perchè vengono pagate direttamente dal Ministero coi fondi di apposito capitolo del suo bilancio generale.

Art. 456. Anche le spese necessarie per le provviste dei generi che si consumano nel bettolino condotto ad economia non debbono essere comprese nei progetti di bilancio. Alle medesime deve farsi fronte col fondo complessivo dei condannati mediante carta contabile, da estinguersi ogni mese previo l'addebito alle rispettive masse individuali dell'importo del vitto distribuito in detto periodo. Gli utili verificatisi, giusta l'articolo 468, sono devoluti al fondo della Casa come proventi.

Art. 457. Sei mesi almeno prima che scadano i contratti in corso la Direzione deve presentare al Ministero dettagliate sue proposizioni per le occorrenti loro rinnovazioni, accompagnandole con ragionata relazione intorno al modo più conveniente di assicurare il servizio delle relative somministranze, osservate le norme prescritte dalla legge sulla Contabilità generale del Regno.

Art. 458. In qualunque modo si faccia il servizio delle somministranze, la Direzione si adopera perchè siano esattamente osservate dai fornitori le condizioni stipulate nei rispettivi contratti, chiamando, ove occorra, l'ufficiale sanitario dello stabilimento ad emettere il suo giudizio sulla qualità dei generi vittuari somministrati, facendo uso di tutte le facoltà concesse dai regolamenti e dai contratti per garantire la continuità e la perfetta esecuzione del servizio.

Sezione 2ª — **Dei generi di consumo e degli effetti d'uso.**

Art. 459. La distribuzione dei viveri è subordinata alla osservanza delle discipline stabilite col presente regolamento per l'ammissione specialmente dei detenuti ai diversi trattamenti alimentari.

Art. 460. I generi destinati alla consumazione e gli effetti di biancheria, di vestiario e mobili debbono essere tenuti e custoditi in modo da evitarne il deperimento e la dispersione.

Le provviste dei generi appartenenti alla prima specie, ossiano i commestibili e i combustibili ed altri di ordinaria consumazione atti a conservarsi, non debbono di regola farsi mai in misura superiore ai bisogni di un trimestre.

Art. 461. Gli effetti di biancheria propriamente detta per uso dei condannati e delle guardie saranno di tessuto con tre righe longitudinali in colore. È vietato assolutamente l'uso di un tessuto diverso e di mettere in commercio quello appositamente fatto per uso dei condannati senza speciale autorizzazione del Ministero.

Art. 462. Tutti gli effetti letterecci, di biancheria e di vestiario che passano la prima volta al guardaroba debbono essere subito contrassegnati col bollo prescritto dall'art. 329, e portare impresso l'anno ed il numero della bolletta di carico all'inventario.

Quando poi vengono distribuiti, aggiungesi ai detti distintivi il numero di matricola dell'utente, che, nel caso di passaggio, si annulla sostituendovi quello del nuovo consegnatario.

Art. 463. L'autorità dirigente prefigge la durata degli oggetti di vestiario, della calzatura e degli utensili già usati che sono consegnati ai detenuti tanto all'epoca della loro ammissione nello stabilimento quanto in occasione dei rinnovamenti occorrenti in seguito, e autorizza i rinnovamenti e le riparazioni di quegli oggetti, facendo, ove d'uopo e quando occorra il caso previsto dall'art. 556, procedere alle conseguenti iscrizioni di debito sul conto dei rispettivi usuari.

Art. 464. Il materiale mobile degli uffizi e della Casa, tranne i letti e le altre suppellettili ed utensili di modello speciale ed uniforme ad uso personale e individuale delle guardie e dei detenuti, deve capo per capo essere marcato colle iniziali S. P. C. (Stabilimento Penale Casa), e portare la impronta del numero progressivo della specie, a fuoco, in rilievo o per incisione, e sempre nel punto più visibile.

Art. 465. È vietato invertire la destinazione degli oggetti mobili di proprietà dell'Erario, e di fare dei medesimi uso diverso da quello prefisso dal presente regolamento.

SEZIONE 3ª — **Del vitto venale.**

Art. 466. Il bettolino, negli stabilimenti penali dove è concesso ai condannati di spendere in vitto venale una quota della gratificazione, viene condotto ad economia, oppure per conto privato.

Art. 467. Vigente il sistema ad economia, è obbligo della Direzione, quando non incontri difficoltà nel mercato locale, di limitarsi alle provviste strettamente necessarie alla distribuzione del vitto per una settimana o meno a seconda dei generi.

Art. 468. Nell'interesse dei condannati si fanno gli acquisti alle migliori e più eque condizioni; ed il prezzo di costo dei generi si accresce in proporzione sufficiente a compensare l'Amministrazione delle spese indispensabili per l'esercizio del bettolino, oltre al 3 0[0 in riparo dei deperimenti ed altre possibili eventualità dannose.

Art. 469. Potrà l'Amministrazione valersi dei condannati come serventi nel bettolino, ma non mai come depositari dei generi.

Art. 470. L'esercizio del bettolino si concede gratuitamente e non si affitta. Si concede con o senza concorso a colui che, oltre a possedere le volute qualità morali, si propone di vendere a prezzi inferiori di quelli praticati sul mercato, avuto riguardo alla esenzione delle spese di affitto.

Art. 471. La tariffa dei prezzi è approvata la prima volta dal Ministero, il quale determina altresì il massimo della spesa giornaliera a farsi dal condannato. Le variazioni alla tariffa secondo la oscillazione dei prezzi sul mercato si concertano fra la Direzione ed il concessionario.

Art. 472. Il bettolino è istituito per i condannati, nè può essere estesa ad altri la vendita dei generi senza l'autorizzazione del Ministero.

SEZIONE 4ª — **Del fabbricato.**

Art. 473. Nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, e purchè l'ammontare dei singoli lavori non ecceda le lire 50, le autorità dirigenti dispongono per la esecuzione delle opere di ordinaria manutenzione necessarie per la conservazione dei fabbricati, salva l'eccezione fatta nel seguente articolo. Per tutte le altre opere e in generale per le nuove, e per quelle dalle quali deriva cambiamento qualsiasi ai locali, richiedesi l'autorizzazione del Ministero. A tale effetto, in principio di anno le autorità stesse, sentito in caso di necessità l'ufficio governativo del Genio civile, accertano quali siano urgenti, necessarie o semplicemente utili, e ne fanno argomento di speciale relazione al Ministero.

Art. 474. Le riparazioni di piccola manutenzione agli alloggi per gli impiegati fanno carico agli utenti. Per qualunque riparazione da eseguirsi agli alloggi stessi a carico dell'Erario devesi chiedere preventivamente l'autorizzazione del Ministero.

Art. 475. L'impiegato che abbandona il quartiere destinatogli dal Governo, ne fa la consegna al suo successore o ad altra persona accettata dal Ministero, mediante verbale e con l'assistenza, occorrendo, di un ufficiale del genio civile. I danni derivanti dall'abuso, accertati in questa o in qualunque altra circostanza, vengono risarciti dall'utente.

Art. 476. È vietato anche di semplicemente variare la destinazione dei locali facenti parte della Casa senza la previa annuenza del Ministero.

CAPO II. — *Amministrazione delle manifatture.*

SEZIONE 1ª — **Dei bilanci preventivi, della attivazione e direzione tecnica delle manifatture.**

Art. 477. Nell'epoca indicata all'art. 452 e seguendo le norme tracciate, la Direzione trasmette pure al Ministero gli annuali progetti dei bilanci attivo e passivo per l'amministrazione delle manifatture, facendosi carico di esporre dettagliatamente con relazioni ed allegati quali lavorazioni si vogliano attivare, e lo svolgimento che si abbia in vista di dare alle medesime.

Art. 478. Nell'amministrazione economico-industriale la Direzione ha il precipuo ed essenziale dovere:

1° Di assicurare un continuo lavoro ai detenuti;

2° Di procacciare la vendita dei prodotti;

3° Di ottenere un moderato guadagno secondo le norme stabilite in appresso.

Art. 479. Le manifatture delle Case di pena possono essere attivate:

1° Ad economia, cioè coi fondi propri del Governo;

2° Per mezzo di committenti che forniscano le materie prime;

3° Con esercizio d'imprese parziali per ogni industria a cottimo od a giornata;

4° Con esercizio d'imprese generali.

Art. 480. Non può introdursi in uno stabilimento l'attivazione di nuove industrie col sistema d'economia, senza averne previamente rassegnata analoga dettagliata proposizione al Ministero ed averne ottenuta l'approvazione.

Art. 481. Le proposizioni accennate nel precedente articolo non saranno inoltrate al Ministero se non nel caso di difetto di commissioni o d'imprese parziali, di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 479, da eseguirsi a condizioni convenienti e conciliabili colle esigenze del sistema morale e disciplinare vigente nelle Case di pena.

Per la validità delle convenzioni fra l'Amministrazione ed i committenti o impresari sopra indicati, richiedesi sempre l'autorizzazione del Ministero.

Art. 482. Quando gli impresari dei lavori, personalmente o per mezzo di rappresentanti, dirigono le manifatture nelle Case penali, l'Amministrazione carceraria rimane estranea alla custodia ed al movimento delle materie da lavoro di loro pertinenza, salve le ragioni di sorveglianza inerente alla disciplina interna, e non senza intervenire quante volte fosse il caso di sottoporre i condannati al risarcimento dei danni arrecati alle materie stesse, nonchè ai manufatti e alle macchine ed attrezzi di proprietà privata.

Art. 483. Ogni ramo d'industria attivato nello stabilimento deve ne' suoi rapporti di passivo ed attivo rappresentare in modo esatto e chiaro le proprie condizioni economiche; così per i lavori e le somministranze di qualunque sorta che siansi eseguite col concorso di diverse officine, deve attribuirsi a ciascuna di esse la quota di spesa e d'utile o di perdita che le spetti, ed a quest'effetto la Direzione terrà note distinte colla scorta delle quali possa, nella fissazione del prezzo complessivo del lavoro o della somministranza, fare il dovuto assegnamento a ciascuna industria.

Art. 484. La direzione tecnica di ogni officina è affidata ad un maestro libero o condannato. Un maestro libero può, col consenso del Ministero, essere accettato in servizio col patto, oltre lo stipendio, di una gratificazione annua non superiore al 3 0[0 dell'utile netto ottenutosi dalla manifattura da esso diretta, purchè nel corso dell'anno siasi verificata la vendita di tanti prodotti della manifattura stessa per un valore almeno uguale ai due terzi del prezzo di quelli introdotti nell'anno in magazzino, e purchè altresì non sia occorso fare ribassi notevoli sul prezzo di vendita, e superiori al 2 0[0 in complesso.

Art. 485. Può un condannato maestro d'arte, col consenso del Ministero, essere remunerato in fine d'anno con una gratificazione straordinaria, oltre alla quota indicata all'art. 372, purchè si tratti di manifattura importante e siasi verificato un benefizio sensibile.

La gratificazione suddetta deve gravare sul capitolo 3° del bilancio passivo delle manifatture.

SEZIONE 2ª — **Del materiale da lavoro e dei prodotti industriali.**

Art. 486. L'acquisto di materie da lavoro, di utensili ed altro si

effettua secondo le norme stabilite dalla legge e dal regolamento sulla Contabilità generale.

Nel caso di trattative private, gli acquisti dovranno farsi di prima mano cogli sconti d'uso presso le più riputate fabbriche e case commerciali, con riguardo alla minore distanza per la economia dei trasporti, ed in base ai prezzi stabiliti dai rispettivi listini.

Art. 487. Quando per provviste di poca importanza le Direzioni non possano a meno di ricorrere a negozianti a minuto, debbono essere sempre in grado di dimostrare di avere preferito quello che per qualità di generi e per prezzo ha fatto le condizioni migliori.

Art. 488. Per le macchine, gli utensili, attrezzi ed altro che sia prodotto dalle manifatture dello stabilimento in servizio delle manifatture stesse, dovrà farsi luogo alle operazioni di carico e di scarico nelle contabilità di danaro e del materiale, non altrimenti che se tali oggetti fossero stati provvisti fuori dello stabilimento; la stessa pratica dovrà osservarsi pei lavori e le somministranze in servizio dell'amministrazione della Casa.

Il prezzo di tali lavori e somministranze sarà fissato secondo il metodo e le norme indicati agli articoli 493 e 495 per la vendita dei manufatti e per determinare il prezzo di lavorazione.

Art. 489. Le materie da lavoro debbono tenersi bene disposte e repartite nei magazzini, divise per specie e contrassegnate in modo onde si possa constatarne la identità mediante i registri, per quanto sia remota l'epoca dell'acquisto di esse.

Quelle di pertinenza dei privati impresari verranno possibilmente custodite in locali separati, ed in ogni caso in modo che le materie di impresari diversi non si abbiano a confondere.

Art. 490. Le macchine e gli attrezzi principali, non che il mobilio destinato al servizio delle manifatture, sono contrassegnati colle iniziali S. P. M. (Stabilimento Penale Manifatture) impresse siccome è indicato nell'art. 464.

Art. 491. Per ognuna delle officine condotte ad economia si terranno registri atti a fornire cognizione del vero e giusto prezzo di costo dei manufatti che sono in esse fabbricati.

Art. 492. Alla formazione del prezzo di costo dei manufatti per conto dello Stato, oltre il valore delle materie impiegate, il prezzo integrale di mano d'opera attribuito ai detenuti lavoranti, il montare delle spese diverse accessorie alle lavorazioni rispettive, concorrono altresì:

1° La spesa di retribuzione dei maestri d'arte liberi, la mercede integrale dei maestri e degli scrivani detenuti, non che l'aggio o gratificazione di cui è proposito agli articoli 484 e 485;

2° Un moderato apprezzamento dell'opera gratuita prestata dagli apprendisti già abili durante il tirocinio;

3° Una quota a calcolo del valore delle macchine, degli attrezzi ed utensili che subisce diminuzione per logorio nelle officine, e ciò in ragione proporzionale del loro uso normale ed ordinario nel corso dell'anno.

Art. 493. Avuto il parere del vicedirettore e sentito il capo d'arte, il direttore stabilisce il prezzo di vendita dei manufatti. Questa operazione sarà regolata in modo da assicurare il conseguimento di un utile o profitto netto, che, ragguagliato sulle diverse lavorazioni attivate ad economia, non sia inferiore al dieci per cento del capitale impiegato per l'esercizio delle lavorazioni medesime.

La condizione sovra espressa potrà ottenersi mediante quella varia attribuzione d'aumento sul prezzo di costo di cui sia equamente e rispettivamente suscettibile ciascuna specie di prodotti, in ragione della diversa loro natura e dell'approssimativa valutazione loro in comune commercio.

Quando per ragioni speciali non fosse in taluno degli stabilimenti presumibile il conseguimento del sovrindicato utile, dovrà farsene analoga giustificata rappresentanza al Ministero tanto nella relazione unita al bilancio presuntivo, come in quella posta a corredo del conto economico di cui all'art. 539.

Art. 494. Nelle lavorazioni attivate per impresa e per commissione devesi procurare che ne risulti un utile adeguato in rapporto colle spese di mano d'opera ed altre sostenute dall'Amministrazione per tale titolo.

Art. 495. La valutazione della mano d'opera dei detenuti tanto lavoranti nelle officine attivate ad economia dall'Amministrazione, quanto in quelle che lo sono ad impresa e per commissione, sarà approssimativamente ragguagliata ai corrispondenti prezzi di salario praticati nell'industria libera colla diminuzione di un quinto, e sotto un'equa deduzione atta a compensare il deperimento delle macchine, attrezzi ed utensili impiegati nelle officine.

Nel prezzo suddetto di mano d'opera dovrà altresì essere tenuto in conto approssimativo di riduzione il salario che fosse corrisposto al maestro d'arte della rispettiva officina libero o detenuto, non che la retribuzione assegnata al detenuto-scrivano incaricato di tenere le note diverse del laboratorio.

Art. 496. Di regola la mano d'opera viene fissata per ogni manufatto. A giornata si retribuisce assolutamente soltanto l'opera del capo d'arte, dello scrivano e degli altri detenuti che servono il comune dei lavoranti.

Art. 497. La tariffa del prezzo di mano d'opera che, giusta il disposto dell'articolo 267, e coll'osservanza delle norme segnate nell'articolo precedente, deve essere stabilita per ciascuna officina, sarà sempre eguale pei lavori della stessa specie, comunque questi siano eseguiti o ad economia, o per imprese, o per commissioni.

Art. 498. In ciascun laboratorio saranno tenuti registri in cui sia esattamente notato:

1° Il lavoro eseguito da ciascun detenuto a misura che questi ne fa consegna al capo d'arte;

2° A chi appartenga il lavoro compiuto, cioè se al Governo, o ad impresari e committenti, ed il nome di questi;

3° Il numero delle giornate d'assenza dal laboratorio, indicando se consunte in infermeria, in punizione od altrove.

Sarà altresì tenuta nota precisa delle giornate impiegate al lavoro da quei detenuti a cui sia corrisposta una mercede fissa giornaliera.

Art. 499. Col riassunto delle sovra enunciate note sarà, al termine di ciascun mese, formato per ogni officina lo stato dei lavori compiuti dai detenuti, e del montare del prezzo di mano d'opera a ciascuno di essi attribuito a norma di tariffa.

Art. 500. Colla scorta degli stati suddetti, ed in ragione del còmpito eseguito dai detenuti, deve il direttore stabilire il trattamento spettante a ciascuno in quelle Case ove vige il regime alimentario di ricompensa.

Art. 501. Il direttore col parere del vicedirettore giudica dei risarcimenti a cui possono essere tenuti tanto i lavoranti per fatto proprio, quanto i capi d'arte per negligenza e difetto di sorveglianza, a favore del Governo e degli impresari e committenti, che sono stati danneggiati nell'esecuzione dei lavori, salvo ricorso al Ministero nel caso che dai suddetti committenti ed impresari non venga accettata la indennità dal direttore proposta.

Art. 502. Ai manufatti di proprietà dell'Erario si applica, prima di introdurli in magazzino, una marca in cartone assicurata con bollo a piombo.

La conservazione della marca, finchè il manufatto non sia esaurito, è di rigore; e nel caso di dispersione devesi sostituirne altra autenticata colla firma del direttore, quando non sia presente il contabile firmatario della marca dispersa.

Art. 503. La Direzione darà opera che i manufatti siano smerciati con sollecitudine, evitando che la consistenza ed il valore di essi aumentino progressivamente il fondo di magazzino al termine di ciascun anno.

Art. 504. Di regola la vendita dei manufatti si fa per contanti, e quando la Direzione stimasse in qualche caso di derogarvi, dovrà il compratore rilasciare ricevuta della cosa acquistata e dichiarare i modi e la scadenza del pagamento, la quale non potrà oltrepassare i tre mesi, ed in nessun caso, l'anno nel quale è avvenuta la vendita.

Art. 505. È in facoltà della Direzione l'esigere un mallevadore nei casi di vendite a credenza, se così giudichi opportuno nell'interesse dell'Amministrazione.

Capo III. — *Disposizioni comuni ai due capi precedenti.*

Art. 506. Il direttore deve regolare il processo dell'amministrazione economica della Casa e delle manifatture secondo le massime di buon governo e di saggia economia.

Art. 507. Nel mese di novembre le Direzioni rassegnano al Ministero, separatamente per la Casa e le manifatture, la dimostrazione dei fondi occorrenti per fare fronte al pagamento delle spese durante il primo trimestre dell'anno successivo.

Art. 508. Accordata la anticipazione, le spese che le Direzioni colla produzione dei richiesti documenti giustificheranno di aver pagate, verranno volta per volta rimborsate sino all'ultimo periodo dell'anno in cui ha luogo il saldo finale, a seconda delle norme stabilite dall'articolo 379 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Art. 509. I fondi di anticipazione e di rimborso richiesti a senso dei due articoli che precedono, saranno somministrati mediante mandati spediti dal Ministero sui relativi capitoli del suo bilancio, in capo al contabile della cassa dello stabilimento, pagabili dalla Tesoreria della rispettiva provincia in conformità delle norme vigenti e di quanto dispone l'articolo 511 del presente regolamento.

Art. 510. Il procedimento amministrativo deve esser condotto in maniera che gli ultimi conti relativi all'annata valgano a coprire la somma anticipata o se ne discostino il meno possibile.

Art. 511. È assolutamente vietato ai contabili di ritirare dalle Tesorerie l'ammontare dei mandati emessi a favore delle Direzioni prima che sia a queste pervenuto l'avviso dell'ammissione a pagamento dei medesimi. Appena riscossi i mandati, le somme relative debbono essere versate in cassa facendo contemporaneamente le debite scritturazioni.

L'avviso di ammissione a pagamento dovrà sempre dai contabili essere presentato ai tesorieri prima di riscuotere i mandati.

Art. 512. Quando per le imputazioni di spese già seguite sopra un capitolo dello speciale bilancio dello stabilimento la somma che vi fu ammessa in stanziamento sia prossima ad essere esaurita e non siavi margine sufficiente per sopperire alle ulteriori spese presunte necessarie sino alla scadenza dell'esercizio, il direttore ne dovrà riferire al Ministero e promuovere l'autorizzazione di aumentare il fondo stanziato in quel capitolo indicando:

1° Le cagioni dell'insufficienza del fondo assegnato;

2° La maggiore spesa occorrente;

3° Se e quali altri capitoli di spesa presenterebbero in presunzione parzialmente o complessivamente al termine dell'esercizio un'economia colla quale si possa, mediante storno, supplire al a maggiore spesa di cui si chiede l'autorizzazione.

Art. 513. Sulla proposizione o col parere del vicedirettore e coll'intervento del contabile del materiale il direttore determina quali siano gli oggetti mobili, di vestiario, da letto, e gli utensili, le macchine e gli attrezzi che siano a dichiararsi fuori d'uso o consunti, sia per assoluta inservibilità, se trattasi di mobili, utensili, macchine ed attrezzi, sia per destinarli al rappezzamento degli usati se trattasi di oggetti di vestiario e di biancheria.

Di tale deliberazione si fa risultare per verbale firmato dal direttore a tergo delle bollette di scarico al magazzino.

Art. 514. Ad eccezione dei manufatti e delle materie prime, il passaggio del materiale mobile, del vestiario e degli effetti lettereccì da uno in altro stabilimento, qualunque sia il motivo, avviene in via gratuita e non contro pagamento.

La Direzione ricevente rilascia analoga dichiarazione, la quale serve a suo tempo di corredo ai conti del materiale.

Capo IV. — *Dell'amministrazione degli interessi dei condannati.*

Art. 515. Gl'interessi particolari de'detenuti si riassumono:

Nel fondo di riserva, prodotto del lavoro;

Nel fondo particolare;

Nel fondo per vitto venale;

Negli oggetti qualunque di loro spettanza.

Art. 516. Sul fondo di riserva soltanto è di regola imputabile lo stralcio per sussidi pecuniari o per acquisto di sott'abiti, che il direttore avesse accordati a mente del disposto all'art. 368.

Quando il detenuto sia sprovvisto di peculio particolare, potrà il direttore prelevare sul fondo di riserva il montare dei risarcimenti a cui fosse quegli tenuto, e le minute spese di posta, carta, ecc.

Art. 517. Il fondo pel vitto venale viene costituito colle sole quote prefisse di gratificazione. Il trapasso di qualsiasi somma dal fondo particolare o di riserva al fondo pel vitto venale è rigorosamente vietato.

Art. 518. Il conto corrente dei detenuti non deve, in massima, risultare passivo verso l'Amministrazione, epperciò il direttore non deve far luogo a spese per conto e ad istanza loro, quando non siavi una corrispondente disponibilità sul fondo particolare o su quello di riserva, ad eccezione soltanto delle spese di posta, delle ritenzioni e dei risarcimenti a cui il condannato fosse tenuto, da compensarsi poscia col fondo di riserva che si formerà in seguito, od altrimenti sui fondi particolari che gli pervenissero.

A queste spese sarà fatto fronte coi fondi in massa della cassa dei detenuti, e quando avvenga il rilascio od il decesso d'un detenuto prima che abbia potuto saldare la sua partita di debito, sarà questa soddisfatta dalla cassa dello stabilimento.

Art. 519. Quanto agli oggetti di spettanza dei detenuti, la Direzione dà tutte le occorrenti disposizioni perchè siano convenientemente custoditi e conservati, o perchè ne sia, nei casi previsti nel presente regolamento, operata la vendita alle condizioni pei detenuti più vantaggiose.

Capo V. — *Dell'amministrazione delle masse delle guardie.*

Art. 520. — Il fondo di massa delle guardie è amministrato dalle Direzioni delle Case di pena.

Art. 521. È obbligo di ciascuna Direzione di curare che il fondo predetto di massa delle guardie poste sotto la sua dipendenza sia sollecitamente costituito e quindi costantemente mantenuto nell'integrale sua misura.

Art. 522. Incombe perciò alla Direzione di procurare che le ritenute mensili siano effettivamente operate all'atto del pagamento degli stipendi, e qualora abbia a verificarsi il caso di prelevamenti sul fondo di massa per taluna delle spese di cui all'articolo 173, dovrà la Direzione procurare la pronta sua reintegrazione.

Art. 523. Senza il consenso del Ministero non è permesso prelevare dal fondo delle guardie somma alcuna, fuorchè per le cause indicate nel precedente articolo.

Art. 524. In qualunque caso e per qualsiasi eventualità il conto corrente del fondo di massa delle guardie non deve mai essere in debito verso l'Amministrazione.

(*Continua*)

Il Num. 2775 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 30 maggio 1875, n. 2513;

Sentito il Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato il regolamento speciale della Facoltà di giurisprudenza annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro di Pubblica Istruzione.

Art. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori non conformi a quelle contenute nel suddetto regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 11 ottobre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

Regolamento della Facoltà di giurisprudenza.

Art. 1. La Facoltà di giurisprudenza è ordinata a promuovere lo studio delle discipline giuridiche e a preparare all'esercizio delle professioni che ne dipendono.

Art. 2. Lo studio della Facoltà di giurisprudenza dura quattro anni.

La Facoltà conferisce:

1° La laurea in giurisprudenza;

2° Il diploma di notaio e procuratore.

Art. 3. Gl'insegnamenti della Facoltà sono i seguenti:

Enciclopedia ed elementi filosofici del diritto.
Istituzioni di diritto romano.
Diritto romano.
Storia del diritto.
Diritto civile.
Diritto commerciale.
Procedura civile e ordinamento giudiziario.
Diritto e procedura penale.
Medicina legale.
Economia politica - Statistica.
Diritto costituzionale - Diritto amministrativo.
Diritto internazionale.

Art. 4. L'enciclopedia traccia il sistema generale degli insegnamenti della Facoltà, e comprende anche la metodologia.

Nel corso di storia del diritto è esposta la storia del diritto in Italia dalla caduta dell'Impero Romano di Occidente fino ai moderni Codici Il diritto canonico trattato storicamente fa parte di questo corso.

La storia del diritto romano, fino a Giustiniano, spetta al corso di instituzioni.

Il corso di statistica comprende la teoria della statistica e la statistica del Regno.

Il corso di filosofia del diritto, mantenuto nelle Università dove esiste, cessa di essere obbligatorio.

Art. 5. Tutti gl'insegnamenti indicati nell'art. 3 sono obbligatorii e formano soggetto di esame.

Inoltre lo studente è obbligato a frequentare nella Facoltà di filosofia e lettere per un anno i corsi di filosofia e di letteratura latina e un altro a sua scelta.

Gli studenti della Facoltà di giurisprudenza si possono inscrivere liberamente ad altri corsi della Facoltà loro o di altre Facoltà; ma non possono oltrepassare in tutto sei inscrizioni per anno.

Art. 6. Tutti i corsi sono annuali, meno quello di diritto civile che dura due anni.

Il corso di medicina legale si compie in un semestre.

Art. 7. A compiere lo studio delle scienze politiche potranno in alcune Università essere istituiti corsi speciali di

Enciclopedia delle scienze politiche.
Scienza dell'amministrazione, ed igiene pubblica.
Scienza delle finanze.
Contabilità di Stato.
Diplomazia e storia dei trattati.

Un regolamento stabilirà le norme pel conferimento del corrispondente diploma.

Nelle Università dove sono aggiunti i detti insegnamenti alla Facoltà di giurisprudenza, questa prende nome di Facoltà giuridico-politica.

Art. 8. Nella Facoltà di giurisprudenza son dati, oltre gli esami annuali di cui all'art. 14 del regolamento generale universitario, tre esami di promozione ed uno finale.

Art. 9. Il primo esame di promozione si dà al termine del secondo anno di studio, e oltre le materie scelte dallo studente, secondo l'art. 13, comprende le seguenti:

1. Il diritto romano;
2. La storia del diritto in Italia.

Per esservi ammesso, lo studente deve giustificare, mediante gli attestati di cui all'articolo 14 e salvo il disposto dell'articolo 28 del regolamento generale, di aver seguito con profitto per un anno i corsi delle materie sulle quali versa l'esame e quelli di enciclopedia ed elementi filosofici del diritto e d'instituzioni di diritto romano.

Art. 10. Il secondo esame di promozione si dà al termine del terzo anno di studio, e oltre le materie scelte dallo studente, secondo l'art. 13, comprende:

1. Il diritto civile;
2. Il diritto commerciale.

Per esservi ammesso, lo studente deve giustificare, nel modo sopra indicato, di aver seguito con profitto per due anni il corso di diritto civile e per un anno quelli delle altre materie sopra le quali versa l'esame.

Art. 11. Il terzo esame di promozione oltre le materie scelte dallo studente secondo l'art. 13 comprende;

1. La procedura civile;
2. Il diritto e la procedura penale.

Per esservi ammesso lo studente dovrà, nel modo sopra indicato, giustificare di aver seguito con profitto i corsi delle materie sulle quali versa l'esame, e di medicina legale; e produrre altresì l'attestato dei corsi che egli è obbligato a seguire presso la Facoltà di filosofia e lettere (art. 5).

Art. 12. Gli esami sopra l'economia politica, la statistica, il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, e il diritto internazionale, saranno dati dallo studente insieme con gli esami di promozione, in quell'ordine che egli preferirà, purchè ne dia uno almeno e non più di due in ciascheduno di tali esami.

Art. 13. Lo studente indicherà alla segreteria dell'Università, un mese innanzi che s'apra il primo periodo della sessione d'esame (Regolamento generale, art. 27), su quale delle materie mentovate nell'articolo precedente egli intenda sostenere l'esame in quell'anno.

Il segretario darà notizia al preside della Facoltà delle dimande degli studenti.

Art. 14. L'esame di promozione consiste:

1. In una prova orale, nella quale il candidato dovrà rispondere, per ciascuna materia, alle interrogazioni degli esaminatori a loro scelta.

L'interrogatorio, per ciascuna materia, non durerà meno di mezz'ora.

2. In una prova scritta nella quale lo studente, col solo aiuto degli studi fatti, esporrà un soggetto scelto dalla Commissione ed attinente ad una delle materie su cui cade l'esame. Questa prova sarà fatta a porte chiuse, e lo studente avrà tempo sei ore a compirla.

Nelle materie indicate all'art. 13 ha luogo solo la prova orale.

Art. 15. L'esame finale consiste:

1. Nella presentazione per parte del laureando di una dissertazione sopra un soggetto di sua scelta, tratto da una delle discipline insegnate nella Facoltà.

Questa dissertazione dovrà essere presentata alla segreteria dell'Università un mese innanzi a quello in cui sarà sostenuto l'esame.

2. In un interrogatorio di un'ora sopra tutta quanta la materia donde il candidato ha tratto il soggetto del suo scritto.

3. Nell'interpretazione di un testo di diritto romano, e nella soluzione di due quesiti di diritto civile e commerciale, contenenti casi pratici o punti controversi di giurisprudenza.

Per essere ammesso all'esame finale bisogna avere superato i tre esami di promozione.

Art. 16. Gli esami di promozione saranno dati ciascuno innanzi a Commissioni composte dei professori delle materie che ne sono l'oggetto, e di uno scelto conforme all'art. 26 del regolamento generale.

I membri della Commissione saranno quattro o cinque, secondo saranno una o due le materie indicate all'art. 13 sulle quali lo studente avrà dichiarato di voler essere esaminato. Quando saranno quattro il presidente avrà doppio voto.

Art. 17. La Commissione esaminatrice avanti alla quale è fatto l'esame finale, è scelta dal Ministro.

Essa si compone di cinque membri, dei quali tre saranno designati tra persone competenti nelle materie del diritto romano, civile e commerciale, uno nelle materie giuridico-politiche, ed uno nella materia donde il candidato ha tratto il soggetto della sua dissertazione.

Se tra i componenti la Commissione v'è il preside della Facoltà, spetta a lui presiedere la Commissione, altrimenti la presidenza spetta al professore più anziano che ne fa parte.

Il giudizio della Commissione è comunicato dal presidente al rettore dell'Università, il quale, dove questo giudizio sia favorevole, conferisce la laurea.

Potranno essere nominate più Commissioni presso le Facoltà di diritto molto numerose.

Art. 18. Per i procuratori e per i notai lo studio dura tre anni, e comprende le seguenti materie:

Enciclopedia ed elementi filosofici del diritto.
Istituzioni di diritto romano.
Diritto civile.
Diritto commerciale.
Procedura civile.
Diritto e procedura penale.

Art. 19. I procuratori ed i notai danno due esami: uno di promozione ed uno finale.

L'esame di promozione cade sulle materie dei due primi corsi, ed è sostenuto innanzi ad una Commissione composta dei due professori di quelle e d'un membro scelto conforme all'art. 26 del regolamento generale.

L'esame finale si dà dopo il terzo anno, e cade sopra tutte le altre materie sopra indicate. È sostenuto innanzi ad una Commissione dei quattro professori di quelle e di uno designato conforme all'art. 26 del regolamento generale.

Per essere ammesso all'esame di promozione bisogna presentare i certificati di assistenza e profitto nelle due materie che sono soggetto di esame. Per essere ammesso all'esame finale bisogna presentare i certificati di aver seguito con assiduità e profitto per due anni i corsi di diritto civile e commerciale e per uno quelli di procedura civile e di diritto e procedura penale.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro per la Pubblica Istruzione
R. Bonghi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Veduti gli articoli 17, 18 e 19 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626, e 2, 3, 4 e 5 del relativo regolamento, approvato con Regio decreto 14 dicembre stesso anno, n. 2641;

Veduto il Reale decreto 17 maggio 1866, n. 2921, che determina a 400 il numero degli uditori giudiziari e stabilisce le materie sulle quali dovrà svolgersi la prova del concorso,

Decreta:

Art. 1. È aperto un concorso per numero 150 posti di uditore. Esso avrà luogo nei giorni 20, 22, 24, 26 e 28 gennaio 1876 presso tutte le Corti d'appello del Regno.

Art. 2. Le domande per l'ammissione al concorso, corredate dei documenti necessari, saranno presentate ai procuratori del Re presso i tribunali civili e correzionali nella cui giurisdizione dimorano gli aspiranti entro il giorno 10 dicembre 1875, nel fine di essere trasmesse al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti per mezzo del procuratore generale non più tardi del 31 dello stesso mese.

Roma, addì 23 ottobre 1875.

Il Ministro: Vigliani.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso per titoli alla cattedra di Anatomia Umana nella R. Università di Torino.

A forma dell'articolo 3° del regolamento per i concorsi a cattedre universitarie, approvato con decreto Reale 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina del professore ordinario alla cattedra di Anatomia Umana nella R. Università di Torino.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande di ammissione al concorso dovranno presentarsi al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 30 del mese di novembre p. v.

I concorrenti dovranno unire alla domanda i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica e sulla loro vita scientifica; della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Roma, 29 settembre 1875.

Per il Direttore Capo della 3ª Divisione
Dott. L. Zanfi.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso per titoli al posto di professore straordinario alla cattedra di Patologia generale nella R. Università di Genova.

A forma dell'articolo 3° del regolamento per i concorsi a cattedre universitarie, approvato col Reale decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina di un professore straordinario alla cattedra di Patologia generale nella R. Università di Genova.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande di ammissione al concorso dovranno presentarsi al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 30 del mese di novembre p. v.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica, e sulla loro vita scientifica; della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Roma, 29 settembre 1875.

Per il Direttore Capo della 3a Divisione
Dott. L. Zanfi.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Nell'ufficio telegrafico della stazione ferroviaria di Buccino, provincia di Salerno, è stato attivato il servizio del Governo e dei privati dal 10 corrente.

Firenze, li 13 novembre 1875.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1a pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per 0[0, cioè: n. 326741 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 143801 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 125, al nome di Curati Luigi di Giacomo, domiciliato in Troja di Capitanata, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Curato Luigi di Giacomo, domiciliato in Troja di Capitanata, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 13 novembre 1875.

Per il Direttore Generale
Ciampolillo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3a pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per 0[0, cioè n. 570927 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per lire 250 al nome di Di Blasi Antonino di Antonino, domiciliato in Palermo, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Di Blasi Mariano di Antonino, domiciliato in Palermo, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 19 ottobre 1875.

Per il Direttore Generale
Ciampolillo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3a pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè n. 576411 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 280, al nome di Malingri di Bagnolo Ernestina del vivente conte Carlo, nubile, domiciliata in Torino, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dal richiedente all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Malingri di Bagnolo Ernestina del vivente conte Olderico, nubile, domiciliata in Torino, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 18 ottobre 1875.

Per il Direttore Generale
Ciampolillo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3a pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per 0[0, cioè n. 266256 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 83316 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 5, al nome di Colarusso Michele fu Vincenzo, domiciliato in Napoli, vincolata per la cauzione dallo stesso dovuta come commessò postale di S. Marco de' Cavoli, sia stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dal richiedente all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Colarusso Michelangelo fu Vincenzo (il resto come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto

Firenze, il 21 ottobre 1875.

Per il Direttore Generale
Ciampolillo.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI VENEZIA

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 28 novembre 1875 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 65, nel comune di Udine, provincia di Udine, con l'aggio lordo medio annuale di lire 5586 95.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 13 del regolamento approvato col R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli accennati nel successivo art. 136, modificato col Regio decreto 5 marzo 1874, n. 1843, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Venezia, addì 4 novembre 1875.

Per il Direttore Compartimentale
G. Indelicato.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il viaggio di S. A. R. il principe di Galles nelle Indie è contrariato da una circostanza assai increscevole. Si è manifestato il cholera con una certa intensità in varie provincie, e probabilmente converrà modificare l'itinerario del principe.

Si dice che il governo imperiale di Germania si proponga di modificare la situazione attuale dell'Alsazia-Lorena rispetto al complesso dell'Impero. Si è, dicesi, venuto nel pensiero che il capo dell'alta amministrazione del *Paese dell'Impero* non abbia ad essere dipendente dalla cancelleria di Berlino. Si tratterebbe di dare al presidente capo dell'Alsazia-Lorena il titolo e le prerogative di un ministro imperiale, colla facoltà di risiedere sia a Berlino, sia a Strasburgo.

La *Provinzial Correspondenz* di Berlino è convinta che le innovazioni penali proposte dal governo verranno approvate dal Reichstag; queste innovazioni, dice il citato giornale, " sono indispensabili pel vero e fecondo svolgimento della vita pubblica nell'impero „. E, all'appoggio di questa tesi, la *Correspondenz* cita le osservazioni di un foglio liberale, la *Magdeburger Zeitung*, sulla statistica criminale in Prussia, dal 1871 al 1873. In questo breve spazio di tempo le condanne per resistenza all'autorità pubblica crebbero da 3600 a 4591; per crimini e delitti contro l'ordine pubblico, da 8482 a 9383; per ispergiuro, da 484 a 606; per crimini e delitti contro la moralità pubblica, da 869 a 1187; per diffamazione e calunnie, da 1595 a 3969. Quindi la *Magdeburger Zeitung* e, dopo di essa, la *Provinzial Correspondenz* soggiungono:

" L'aumentato numero delle ribellioni contro l'autorità dello Stato e contro l'ordine pubblico, come pure la maggior frequenza dei reati contro l'onore e le persone dei cittadini, desta le più gravi preoccupazioni, perchè la mancanza di rispetto allo Stato, ai rappresentanti suoi e alle sue istituzioni, forma il primo passo verso la mancanza di rispetto alla legge in generale „.

Come rimedio a questo male la *Magdeburger Zeitung* aveva raccomandato l'incremento dell'istruzione del popolo. Ma la *Provinzial Correspondenz* risponde: " Rimane a sapere se, rimpetto a piaghe sociali così profonde, il popolo germanico si contenterà della prospettiva di un miglioramento da ottenersi in un lontano avvenire, dopo parecchie generazioni, e se la generazione ora vivente non abbia anche essa il diritto di domandare protezione contro lo spaventevole aumento dei delitti contro lo Stato e contro la società „.

L'Assemblea francese nella sua seduta del 13 ha terminata la seconda deliberazione del progetto di legge sull'elettorato politico.

In quest'occasione l'Assemblea medesima, secondochè il telegrafo ci annunziò, ha adottato con 350 voti contro 316 l'emendamento del signor Champvallier per cui venne determinato che la legge elettorale in deliberazione non sarà applicabile alle colonie la cui rappresentanza verrà regolata con legge speciale.

I giornali repubblicani gettano fuoco e fiamma contro questo emendamento. La *République Française* scrive che in conseguenza di esso " le colonie non saranno più rappresentate „. Il *Rappel* esclama che " l'Assemblea ha soppressa la rappresentanza coloniale „.

Sebbene con assai più pacatezza, il *Journal des Débats* mostra però di associarsi anch'esso a questa maniera di vedere.

Dopo aver detto che la terza deliberazione sulla legge elettorale non darà probabilmente luogo a modificazioni sensibili, questo foglio soggiunge: " E tuttavia non mancherebbero i motivi perchè l'Assemblea tornasse sopra alcuni dei suoi voti pei quali ha mutilata la rappresentanza dell'Algeria ed ha soppresso totalmente quella delle altre colonie. Meno male per quello che concerne l'Algeria, ma rispetto ai nostri possessi d'oltremare l'Assemblea col suo voto del giorno 13 ha veramente decretato, secondo la energica espressione del signor Desbassayns de Richemont, la loro morte parlamentare e poco è mancato che, conforme ad un celebre motto rammentato da Schoelcher, la maggioranza impaziente di farla finita, non decretasse questa morte " senza frasi „.

" Il presidente fu obbligato di intervenire parecchie volte per imporre agli avversari della rappresentanza legislativa delle colonie il rispetto della libertà della tribuna e della difesa del diritto. Eravi evidentemente un partito preso dalla maggioranza la quale in questa circostanza ha mancato di logica. Per quale inconseguenza ha essa infatti ammessi nel Senato i rappresentanti delle colonie mentre li ha poi esclusi dalla Camera dei deputati? Senza dubbio il principio della rappresentanza nazionale e quello della eguaglianza politica di tutti i cittadini francesi non avevano da rimanere sagrificati alla considerazione che le colonie ed anche l'Algeria sono imbevute di idee democratiche e mandano alla Camera, meno rare eccezioni, dei deputati repubblicani. Sarebbe desiderabile che l'Assemblea, venuta a resipiscenza, riparasse questa ingiustizia nell'occasione della terza lettura del progetto „.

Il *Moniteur Universel* scrive che queste sono esagerazioni; che non si tratta altrimenti di decapitare parlamentarmente e politicamente la rappresentanza delle colonie, ma soltanto di regolarla con legge particolare, nel che non si vede alcuna ingiustizia, ma anzi una cosa affatto equa. Tant'è che molti liberali hanno appoggiato e votato l'emendamento Champvallier. E il signor Rouher il quale sotto l'impero è stato sempre favorevolissimo alla rappresentanza delle colonie, compresa l'Algeria, ha giudicato a proposito di astenersi in questa circostanza.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Roma, 16. — Nel dispaccio di Versailles, 15, invece delle parole *la discussione della legge elettorale,* leggasi *legge municipale.*

Parigi, 16. — Buffet, nel discorso pronunziato ieri all'Assemblea, confermò l'esistenza dei Comitati radicali; disse che numerosi rapporti della polizia constatano che il pericolo sociale è reale ed immenso, benchè meno grande, dopo l'approvazione dello scrutinio uninominale. Soggiunse che il governo non presenterà candidature ufficiali, ma seguendo il programma tracciato da Simon e

da Thiers al corpo legislativo, userà del diritto di difendere l'opinione da esso rappresentata.

Ancona, 16. — Il commendatore Ruva morì ieri sera alle ore 9 a Pozzuoli. La sua salma passerà di qui per essere seppellita a Borgo Lavezzaro. Si prepara una dimostrazione funebre alla stazione.

Ragusa, 16. — (*Fonte slava*). Il giorno 11 corrente gli insorti attaccarono fra Gatsko e Gorasko 5000 turchi comandati da Chevket e Selim pascià. La lotta durò due giorni e fu assai accanita. I turchi furono completamente battuti e presero la fuga, lasciando sul terreno 800 morti, 600 feriti e parecchi prigionieri. Tutto il convoglio di viveri e di cavalli, scortato dai turchi, cadde in mano degli insorti. I due pascià fuggirono di notte tempo a Gatsko. Le perdite degli insorti sono ancora sconosciute.

Venezia, 16. — Il *Tempo* ha da Sign, in data del giorno 15:

« Nei giorni 10 e 11 gli insorti attaccarono presso Muratovitza, tra Gatsko e Piva, 12 battaglioni turchi con 600 cavalli, vettovaglie e munizioni. I turchi ebbero oltre 600 morti e maggiore è il numero dei feriti. Gli insorti conquistarono 400 cavalli, le vettovaglie, le munizioni e un cannone ».

Un altro dispaccio dello stesso giornale, in data di Cettigne, 15, dice:

« La battaglia aspettata a Piva, cominciata giovedì, continuò venerdì fra Gatsko e Gorasko. Selim e Chevket pascià, mentre con 10 battaglioni accompagnavano un convoglio di vettovaglie, furono assaliti dai voivoda riuniti in società, Peko, Zinnovic, Bacevic e capitano Vulchazic, e dopo una ostinata mischia, furono totalmente sconfitti. I pascià, con parte delle truppe, fuggirono, favoriti dalla notte. Le perdite dei turchi ascendono a 800 morti, ed un numero maggiore di feriti e a molti prigionieri che furono rilasciati liberi dopo tre giorni. Gli insorti conquistarono tutte le vettovaglie, cento muli, munizioni, cinquanta tende e trecento fucili a retrocarica. Gli insorti morti ascendono a 57, fra cui il capitano Hazic con sei ufficiali; i feriti sono 96. Gli insorti sono entusiasti di questa vittoria.

Aden, 15. — Il vapore *Torino*, della Società del Lloyd italiano, proveniente da Calcutta, è partito per il Mediterraneo.

Taranto, 16. — Ieri furono aperti a regolare servizio per il pubblico la linea intiera da Taranto a Reggio ed il tronco da Ferrandina a Pisticci, sulla linea Torremare-Potenza.

Livorno, 16. — I piroscafi *Ortigia* e *Rapido*, varati felicemente, furono giudicati superiori ad ogni elogio. Grande folla di spettatori.

Stocolma, 16. — Fra Lincoeping e Bankebery avvenne uno scontro fra due treni ferroviari. Vi sono 6 morti e 12 feriti, fra i quali il ministro del Belgio, il quale riportò una leggera ferita. Sette vagoni rimasero distrutti.

Pietroburgo, 16. — Un articolo del *Giornale Ufficiale* confuta le apprensioni della stampa straniera circa l'Oriente e dice che l'Europa non fu mai in una situazione più favorevole per lo scioglimento pacifico di ogni quistione difficile. Il giornale soggiunge che i tre potenti imperi, appoggiati da altre potenze, si sforzano di trovare una soluzione pacifica dei moti dell'Erzegovina e dice che non esiste alcun pericolo che la pace d'Europa possa essere turbata, perchè essa si basa troppo solidamente sulla fiducia reciproca e sull'accordo delle potenze.

Versailles, 16. — L'Assemblea nazionale discusse parecchi progetti di legge di secondaria importanza.

Domani non terrà seduta.

L'Assemblea nominerà giovedì la Commissione per esaminare il progetto di legge sulla stampa.

Madrid, 16. — Zubiri, aiutante di campo di don Carlos, consegnò al generale Quesada una lettera di don Carlos per il Re. Un aiutante di campo del generale Quesada, latore di questa lettera, arriverà domani a Madrid.

La risposta della Spagna al gabinetto di Washington fu consegnata oggi a Caleb Cushing, ministro d'America.

La risposta della Spagna al Vaticano sarà consegnata oggi al cardinale Simeoni.

Lisbona, 16. — Le elezioni municipali in tutto il Portogallo sono terminate colla più perfetta tranquillità.

Il Portogallo prenderà le misure necessarie per far cessare il blocco di Macao e le violenze degli incrociatori chinesi.

NOTIZIE DIVERSE

Fischio elettro-motore per le locomotive. — Nell'ultimo fascicolo del *Progresso* leggesi:

I signori Lartigue e Forest ebbero sempre diretti i loro studi a combattere le cause di pericolo, che non sono poche, per chi viaggia sulle strade ferrate; e già fecero testimonianza della loro attitudine a ciò e dell'alacrità con cui vi si applicano, le conosciutissime felici innovazioni e modificazioni da essi apportate nel servizio dei segnali della Compagnia del Nord. Nè di ciò si appagarono, chè continuando sempre, ebbero ultimamente ancora la soddisfazione di veder adottare il fischio elettro-motore da essi inventato.

Quest'apparecchio, costrutto dai fratelli Digney, si compone di una valvola di allarme in bronzo, a campana ed a leva, in comunicazione colla caldaia e portata da una scatola metallica fissata alla macchina.

Questa scatola rinchiude essa pure una leva, riunita a quella dello zufolo, colla quale è parallela. La leva interna è eccitata da una molla energica che tende ad abbassarla, epperò a permettere l'uscita del vapore; ma alla sua estremità essa porta una paletta in ferro dolce in contatto con un elettro-calamita del sistema Hugues, la cui attrazione bilancia precisamente l'azione della molla.

Se si fa passare nei rocchetti dell'elettro-calamita una corrente elettrica in determinato senso, l'attrazione cessa momentaneamente, la leva ricade ed il fischio si fa sentire fino a tanto che il meccanico, appoggiando sopra un pedale, venga ad arrestarlo riconducendo la leva nella sua posizione primitiva, vale a dire in contatto coll'elettro-calamita.

L'azione dell'elettricità si produce nel modo seguente:

Il filo del rocchetto è in comunicazione da una parte col corpo della macchina, e per mezzo delle ruote e delle rotaie, col suolo; l'altra estremità è prolungata con un filo che, discendendo sotto la macchina, pon termine ad una scopetta metallica isolata e fissa in una tal posizione, che i peli oltrepassino di qualche centimetro le parti più sporgenti della macchina.

Sul binario ed alla distanza voluta dal disco, si trova un pezzo detto il *contatto fisso*, formato da una traversa in legno, posta longitudinalmente fra le rotaie, portata da sostegni in ferro, e ad una tale altezza che non possa essere toccata dalle più basse parti della locomotiva.

Questa traversa in legno, ricoperta di un intonaco isolatore, porta alla sua parte superiore una foglia di rame che, per l'intermedio di un filo conduttore, di qualsiasi lunghezza, è messa in comunicazione col polo positivo di una pila. Il polo negativo è congiunto ad un commutatore che lo mette in relazione colla terra, quando il disco è volto alla fermata, e l'isola al contrario durante tutto il tempo che il disco è rivolto dall'altra parte.

La maggior parte dei dischi sono già provvisti di questo commutatore, che fa funzionare attualmente una suoneria, in modo che il filo di questa suoneria e quello del contatto fisso essendo d'altra parte congiunti al polo positivo della medesima pila, si può dire che l'introduzione dell'apparecchio non apporta alcuna aggiunta o modificazione al disco esistente, qualunque ne sia il sistema.

Al passaggio della macchina la scopetta viene a fregare energi-

camente il contatto fisso: se il disco è a via libera, non si produce alcun effetto; ma se il disco è volto alla fermata, la lamina di rame si trova per questo fatto in comunicazione con una sorgente di elettricità, e, al passaggio della locomotiva, il contatto della scopetta metallica sulla lastra, completando il circuito col mezzo dei rocchetti, del corpo della macchina e delle rotaie, fa immediatamente partire il fischio.

L'operazione si è sempre fatta istantaneamente e con regolarità in tutti i tempi ed a velocità che sono state spinte fino a 110 chilometri all'ora, quando pure la lastra di rame era ricoperta appositamente di uno spesso strato di malta, che la scopetta ruppe, stabilendo il contatto. Epperò non deve neppure mettersi in campo l'ostacolo, molto meno difficile a vincersi, che risulterebbe da uno strato di neve nei nostri climi.

D'altra parte, l'apparecchio non è mai stato indebitamente fatto funzionare, durante la marcia, dai soprassalti o dalle scosse della macchina.

La sua semplicità stessa e la solidità con cui è stato costrutto non possono far prevedere alcun ulteriore disturbo.

Di piccola dimensione, il posto in cui è fissato può essere scelto secondo il tipo delle macchine. Esso non esige alcuna manutenzione per parte del macchinista.

Le scopette in uso, dacchè si incominciarono le esperienze, funzionano ancora, dopo un anno di servizio, non ostante le sfavorevoli condizioni, risultanti da agglomerazioni di malta sul binario in riparazione in una parte del percorso giornaliero.

Si suppone che esse dureranno per lo meno due anni e potranno allora venir con poca spesa cambiate.

L'impianto del contatto fisso che è stato descritto è quello adottato sulle strade ferrate del Nord, nelle quali i dischi a distanza sono muniti di suonerie elettriche.

Pelle Compagnie in cui non esistessero tali suonerie, basterebbe stabilire vicino al disco una pila il cui polo positivo comunichi colla lastra di rame, ed il polo negativo sia in comunicazione con un commutatore posto sul disco ed avente per effetto di completare il circuito quando questo è messo alla fermata.

La Compagnia del Nord, dopo di aver adottato il sistema di fischio elettrico, ne ha prescritta l'applicazione sopra una cinquantina di locomotive a grande velocità, circolanti da Parigi ad Amiens e da Creil a Tergnier, dovendo in seguito adottare definitivamente e generalmente quest'utile segnale, inventato da due fra i migliori suoi capi di servizio.

Questo piccolo apparecchio è ricco di utili applicazioni; modificato a seconda delle circostanze, s'introdurrà in tutti gli opifici come avvisatore.

Incendio di un piroscafo. — Al *Times* telegrafano da Filadelfia il 10 novembre:

Il piroscafo *City of Waco*, proveniente da Nuova York, che erasi ancorato fuori della rada di Galveston durante un uragano, ieri mattina prima di giorno fu completamente distrutto dal fuoco.

Gli uomini dell'equipaggio ed i passeggieri, vale a dire 70 persone, tentarono di salvarsi nelle lancie e nei canotti di bordo che la tempesta trascinò lungo le coste del Texas, e si teme che abbiano miseramente naufragato.

BORSA DI BERLINO — 16 *novembre*.

	15	16
Austriache	477 —	482 —
Lombarde	174 —	177 —
Mobiliare	325 —	328 50
Rendita italiana	69 50	70 50

BORSA DI VIENNA — 16 *novembre*.

	15	16
Mobiliare	192 30	192 60
Lombarde	100 50	101 —
Banca Anglo-Austriaca	88 40	88 20
Austriache	274 50	275 —
Banca Nazionale	— —	912 —
Napoleoni d'oro	9 14	9 14
Argento	— —	105 15
Cambio su Parigi	— —	45 25
Cambio su Londra	— —	113 95
Rendita austriaca	— —	73 10
Rendita austriaca in carta	68 75	68 85
Union-Bank	68 80	68 75

BORSA DI PARIGI — 16 *novembre*.

	15	16
Rendita francese 3 0[0	65 32	65 80
Idem 5 0[0	103 15	103 70
Banca di Francia	— —	— —
Rendita italiana 5 0[0	70 95	71 75
Idem 5 0[0	— —	71 87*
Ferrovie Lombarde	217 —	223 —
Obbligazioni Tabacchi	— —	— —
Ferrovie Vittorio Emanuele (1863)	216 —	— —
Ferrovie Romane	61 —	— —
Obbligazioni Lombarde (God. luglio 1875)	230 —	— —
Obbligazioni Romane	217	— —
Azioni Tabacchi	— —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 18 1[2	25 19
Cambio sull'Italia	7 3[4	7 7[8
Consolidati inglesi	94 —	94 5[8

* Fine novembre.

BORSA DI LONDRA — 16 *novembre*.

	15		16	
	da	a	da	a
Consolidato inglese	94 1[2	94 5[8	94 5[8	— —
Rendita italiana	70 5[8	— —	71 1[2	— —
Turco	23 3[4	23 7[8	24 1[4	— —
Spagnuolo	17 1[2	17 5[8	18 1[8	18 3[8
Egiziano 1868	— —	— —	— —	— —
Egiziano 1873	54 —	— —	56 1[4	— —

BORSA DI FIRENZE — 16 *novembre*.

	15		16	
Rend. it. 5 0[0 God. 1° genn. 1876	75 50	nominale	75 55	nominale
Napoleoni d'oro	21 81	contanti	21 79	contanti
Londra 3 mesi	27 12	»	27 20	»
Francia, a vista	108 85	»	109 05	»
Prestito Nazionale	53 50	nominale	— —	
Azioni Tabacchi	800 —	»	809 —	nominale
Azioni della Banca Naz.	1940 —	»	1940 —	»
Ferrovie meridionali	328 —	nominale	328 —	»
Obbligazioni meridionali	— —		— —	
Banca Toscana	1040 —	nominale	1042 —	nominale
Credito Mobiliare	650 —	»	651 —	»

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 16 novembre 1875 (ore 16 20).

Cielo coperto sul basso Adriatico e ad Urbino. Sparso di nubi nel golfo di Napoli e in Sicilia. Sereno altrove. Pioggia a Bari. Venti forti delle regioni nord nel centro della penisola, al nord della Sardegna e all'ovest della Sicilia. Ponente forte a Torremileto. Mezzogiorno forte a Palascia. Mare agitato in alcuni punti dell'Adriatico e a Portotorres. Grosso a S. Teodoro. Pressioni aumentate di 2 a 5 mm. nell'Italia superiore e in gran parte della centrale; diminuite fino a 4 mm. nella meridionale. Probabile che i venti del primo e quarto quadrante estendendo il loro dominio agitino in più luoghi il mare lungo le coste dell'Italia meridionale.

Osservatorio del Collegio Romano — 16 novembre 1875.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	763,8	765,6	765,8	767,8
Termomet. esterno (centigrado)	10,6	16,4	17,4	11,0
Umidità relativa...	88	51	49	69
Umidità assoluta...	8,51	7,03	7 32	6,79
Anemoscopio..........	N 6	N. 10	N. 13	N. 6
Stato del cielo........	7. cirri cumuli	10. belliss.	10. bello	10. magnifico

OSSERVAZIONI DIVERSE

Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 17,4 C. = 13,9 R. | Minimo = 9,3 C. = 7,4 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 17 novembre 1875.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0[0	1° semestre 1876	—	—	76 17	76 10	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0[0	1° aprile 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0[0	4° trimestre 1875	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° ottobre 1875	—	—	80 —	79 95	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 50
Detto detto Rothschild	1° giugno 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	79 50
Prestito Nazionale	1° ottobre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regìa Cointeressata de'Tabacchi	1° luglio 1875	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0[0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	—	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1400
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	477 —	476 50	— —	— —	— —
Società Generale di Credito Mob. Ital.	—	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fond. Banco S. Spirito	1° ottobre 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	390 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° luglio 1875	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	1° luglio 1875	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	1° ottobre 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'ill. a Gas	1° luglio 1875	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	525 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	107 50	107 25	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 10	27 05	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	21 75	21 70	— —
Sconto di Banca 5 0[0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

2° sem. 1875: 78 27, 30, 35 cont. - 78 42 1[2 fine.

Cert. emiss. 1860-64 79 95.

Banca Generale 477, 76 75, 76 50 fine.

Il Deputato di Borsa: GALLETTI | Il Sindaco: A. PIERI.

TELEGRAFI DELLO STATO

Direzione compartimentale di Torino

AVVISO D'ASTA.

Essendo andata deserta la prima asta esperimentata nei giorni 20 agosto e 9 settembre volgente anno, si fa noto al pubblico che alle ore due pomeridiane del giorno 3 dicembre p. v. avrà luogo presso questa Direzione compartimentale una nuova asta a partiti segreti con condizioni migliorate per la *Fornitura in appalto di n. 2060 pali di castagno selvatico all'anno per il periodo continuativo di anni cinque a cominciare dal* 1876 *pel Compartimento di Torino, rilevante alla complessiva somma di lire* 104,287 50, *e cioè:*

Quantità dei pali		Lunghezza in metri	Periferia in centimetri		Prezzo della unità	Importare della fornitura	
Annua	Totale pel quinquennio		in punta	a 2 metri dalla base		annua	del quinquennio
N. 515	N. 2575	6 50	30	50	9 »	4635 »	23175 »
» 1030	» 5150	7 50	36	56	10 »	10300 »	51500 »
» 515	» 2575	8 50	36	56	11 50	5922 50	29612 50
N. 2060	N. 10300					20857 50	104287 50

Tale fornitura verrà aggiudicata al migliore offerente, dopo la superiore approvazione, non che sotto l'osservanza dei patti e delle condizioni stabilite nel capitolato relativo, visibile presso la Direzione compartimentale suddetta ogni giorno nelle ore d'ufficio.

Le schede scritte su carta da bollo da una lira, firmate e suggellate, da presentarsi all'atto dell'asta, indicheranno il ribasso del tanto per cento che ciascun offerente intende fare sulla somma complessiva predetta.

La consegna dei pali da fornirsi ogni anno dovrà farsi completamente dentro la prima quindicina di aprile dell'anno stesso franca di ogni spesa, ad una stazione ferroviaria cadente nel raggio di cento chilometri da Torino, a scelta del fornitore.

Il pagamento dell'ammontare della fornitura annua sarà fatto anno per anno a consegna completa, in seguito a collaudo, nei modi stabiliti nel capitolato.

Non saranno ammesse all'asta se non le persone riconosciute idonee ad assumere la fornitura e previo il deposito di lire duemila, che sarà restituito ad asta compiuta a tutti i concorrenti, meno a quello che sarà riuscito aggiudicatario, al quale verrà restituito soltanto dopo stipulato il contratto.

L'aggiudicatario dovrà sottostare a tutte le disposizioni portate dalle vigenti leggi sulla Contabilità generale dello Stato.

Tutte le spese d'incanto, contratto, bolli e copie sono a carico dell'aggiudicatario.

Sono assegnati 15 giorni a decorrere da quello successivo all'asta per presentare le offerte di ribasso sul prezzo di aggiudicazione, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo, e così il periodo di tempo (fatali), entro il quale si potrà portare questo miglioramento, scadrà alle ore 2 pomeridiane del 18 dicembre.

Torino, 14 novembre 1875.

6025 *Il Direttore Compartimentale*: G. PEYRON.

CIRCONDARIO E PROVINCIA DI BARI

COMUNE DI TURI

Dazio consumo sul vino e liquori per annue L. 11,000
Dazio consumo sulle carni per annue lire 1200.

Alle ore 4 p. m. del 25 corr. si procederà nella Officina Edilizia ad un secondo pubblico incanto col metodo dell'estinzione delle candele per l'appalto dei detti dazi per anni 5 dal 1° gennaio 1876 sugli estagli innanzi designati, con aggiudicazione distinta o cumulativa a favore dei migliori offerenti e qualunque ne sia il numero, salvo il 20° scadibile alle ore 5 pom. del 5 dicembre venturo.

Pel resto si rimette al 1° avviso del 1° novembre corrente.

Turi, 14 novembre 1875.

6028 *Il Segretario*: A. CAPORIZZI.

NOTA.

(2ª *pubblicazione*)

Con sentenza del tribunale civile di Biella delli 5 agosto p. p., resa sull'instanza di Machetti Catterina moglie di Giuseppe Moglia e delle sue figlie Emilia nubile e Malvina moglie di Felice Bonello, residenti a Ternengo, ammessi al beneficio della gratuita clientela con decreto 25 maggio 1874,

Venne dichiarata l'assenza del Giuseppe fu Eugenio Moglia suddetto, rispettivo marito e padre delle instanti, mandando notificarsi e pubblicarsi tale sentenza a norma di legge.

Biella, 25 settembre 1875.

5396 REGIS GIO, proc. delle instanti.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Milano con sentenza 30 settembre 1875 sopra istanza di Maria Nava maritata Zanoni dichiarò constatata e sussistente l'assenza dal luogo di suo ultimo domicilio del sig. ragioniere Zanoni Giorgio Giuseppe Maria fu Domenico, già domiciliato in Milano, sobborgo di Porta Lodovica, n. 80-A.

Tanto si pubblica a termini della succitata sentenza e dell'articolo 23 Codice civile.

6002 AVV. FILIPPO GIUSSANI.

R. INTENDENZA DI FINANZA DI PALERMO

Avviso d'Asta.

Dovendosi provvedere all'appalto della riscossione dei dazi di consumo governativi nei diciassette comuni aperti sottoindicati, del circondario di Termini Imerese, ed essendosi presentata un'offerta pel canone annuo di lire 15,200, dopo di essere riusciti infruttuosi i due incanti sperimentati nei giorni 22 ottobre e 9 novembre, giusta gli avvisi del 1° e del 30 ottobre, si rende pubblicamente noto quanto segue:

1° L'appalto si fa per cinque anni, dal 1° gennaio 1876 al 31 dicembre 1880.

2° Il canone annuo di appalto è fissato nella suddetta somma di lire quindicimila duecento (L. 15,200).

3° Gl'incanti, a termini abbreviati, si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza, nei modi stabiliti dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852, aprendo l'asta alle ore dodici meridiane del giorno 22 novembre 1875.

4° Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda di offerta la prova di avere depositato a garanzia della medesima nella Tesoreria provinciale una somma uguale ad un dodicesimo del canone annuo sulla base del quale viene aperto l'incanto; cioè lire milleduecentosessantasette (L. 1267).

5° L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città capoluogo della provincia.

Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

6° Presso questa Intendenza di Finanza e presso le sottoprefetture di Termini Imerese, Cefalù e Corleone saranno ostensibili i capitoli d'onere che debbono formare legge del contratto di appalto.

7° Presso l'Intendenza di Finanza inoltre sarà ostensibile l'elenco dei comuni chiusi di terza e quarta classe, nonchè dei comuni aperti in consorzio che si trovano abbuonati col Governo, colla indicazione del canone di abbuonamento per ciascuno, anche per gli effetti dell'art. 28 del capitolato d'oneri.

8° Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno 30 novembre, alle 12 meridiane, il periodo di tempo per le offerte del ventesimo, a termini dell'articolo 98 del regolamento di Contabilità succitato.

9° Qualora vengano in tempo utile presentate offerte ammissibili, a termini dell'art. 99 del regolamento medesimo si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi il giorno 9 dicembre 1875, alle ore dodici meridiane, col metodo dell'estinzione delle candele.

10° Entro dodici giorni dalla data del deliberamento definitivo dell'appalto il deliberatario dovrà addivenire alla stipulazione del contratto a norma dell'articolo 5 del capitolato d'oneri.

11° La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle Finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'articolo 122 del precitato regolamento.

12° Qualora l'incanto riuscisse deserto, si stipulerà il contratto a trattativa privata coll'offerente.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di circondario della provincia, nei comuni in cui i dazi vengono appaltati, nelle principali città del Regno, e nel giornale di Sicilia nel quale si fanno le inserzioni legali.

Elenco dei comuni del circondario di Termini Imerese nei quali devesi provvedere all'appalto.

1. Alia - 2. Aliminusa - 3. Altavilla Milicia - 4. Baucina - 5. Caltavuturo - 6. Castronovo di Sicilia - 7. Cefalà Diana - 8. Cerda - 9. Godrano - 10. Mezzojuso - 11. Montemaggiore Belsito - 12. Roccapalumba - 13. Sciara - 14. Sclafani - 15. Valledolmo - 16. Vicari - 17. Villafrati.

Palermo, 15 novembre 1875.

6038 *L'Intendente di Finanza*: MUFFONE.

Provincia di Roma — Circondario di Viterbo

COMUNE DI FALERIA

Avviso.

Presso gli uffici di questa segreteria comunale e per giorni 15 dalla data del presente avviso sono esposti gli atti tecnici relativi al progetto di costruzione della strada comunale obbligatoria, della lunghezza di metri 4590 29, che dal comune di Faleria arriva al territorio di Rignano Flaminio.

S'invita chi vi ha interesse a prenderne conoscenza ed a presentare entro il detto termine le osservazioni e le eccezioni che avesse a muovere. Queste potranno essere fatte in iscritto od a voce ed accolte dal segretario comunale (o da chi per esso) in apposito verbale da sottoscriversi dall'opponente o per esso da due testimoni.

Si avverte inoltre che il progetto in discorso tien luogo di quello prescritto dagli articoli 3, 16 e 23 della legge 25 giugno 1865 sulla espropriazione per causa di pubblica utilità.

Dato a Faleria, il 12 novembre 1875.

5998 *Il Sindaco ff.* CASTIGLIA AUGUSTO.

Il Segretario Comunale: BOIDI ANGELO.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA DIREZIONE DI SANITÀ MILITARE DI FIRENZE

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto che nel giorno sei dicembre 1875, ore 10 antimeridiane, si procederà in Firenze, via San Gallo, allo spedale principale militare, piano terreno, avanti il Consiglio d'amministrazione suddetto, a pubblico incanto a partiti segreti per l'appalto delle seguenti provviste:

N° d'ordine	Indicazione degli oggetti	Quantità	N° dei lotti	Quantità per ciascun lotto	Prezzo per ogni lotto	Importo di cadun lotto	Somma per cauzione e per ogni lotto	TERMINI per le consegne
1	Carne di bue.	Chil. 70,000	1	Chil. 70,000	Al chil. 1 57	109,900 »	9000 »	Rateali come appaiono dai capitoli speciali.
2	Latta in fogli — *Marca G. M.* . .	Cassette 200	1	Cassette 200	Alla cassetta 45 »	11,412 50	900 »	
3	Stagno puro — *Marca Banca* . . .	Chil. 700		Chil. 700	Al chil. 2 75			
4	Piombo puro nuovo	Chil. 750		Chil. 750	Al chil. » 65			
5	Legna da ardere forte	Miriagr. 400	1	Miriagr. 400	Al mir. » 26	1,295 »	100 »	
6	Carbone forte	Miriagr. 300		Miriagr. 300	Al mir. » 85			
7	Cassette di legno per imballaggio .	Numero 900	1	Numero 900	Ognuna 2 30	2,070 »	200 »	

Le condizioni d'appalto sono visibili presso l'Amministrazione di questa Direzione e presso i Distretti militari nelle località in cui verrà fatta la pubblicazione del presente avviso.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti mediante schede segrete firmate e suggellate, scritte su carta filigranata col bollo da una lira.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore del migliore offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto al prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore o per lo meno uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni 15 decorribili dall'una pomeridiana del giorno di deliberamento (tempo medio di Roma).

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso la Cassa del Consiglio d'amministrazione suddetto, ovvero presso quelle degli altri Distretti aventi sede nei capoluoghi di Divisione militare, o presso le Tesorerie del Regno, o la Cassa dei depositi e prestiti, il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

I depositi presso il Consiglio d'amministrazione ove ha luogo l'incanto dovranno farsi dalle ore 8 alle ore 11 ant. del giorno 5 dicembre 1875.

Saranno considerate nulle le offerte che manchino della firma e suggello suindicati, che non siano stese su carta da bollo da L. 1 o che contengano riserve e condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti ai Distretti militari sopra avvertiti; ma ne sarà tenuto conto solo quando pervengano a questa Direzione prima dell'apertura della scheda che serve di base all'incanto e consti ufficialmente dell'effettuato deposito.

Le spese tutte relative agli incanti ed ai contratti, cioè di carta bollata, di stampa, di inserzione, di registro, saranno a carico del deliberatario. Sarà pure a suo carico la spesa degli esemplari dei capitoli generali e speciali che si saranno impiegati nella stipulazione dei contratti e di quelli che l'appaltatore richiedesse.

A Firenze, addì 14 novembre 1875.

6009 *Il Direttore dei Conti:* LEOPOLDO GIURIA.

6036 AVVISO.

Stante la dichiarazione emessa dall'onorevole signor Domenico Antonio comm. Guglielmi, di Frosinone, nella cancelleria della pretura del suddetto mandamento sotto il giorno 16 ottobre 1875, di volere adire la eredità del di lui genitore signor Francesco Antonio comm. Guglielmi col beneficio dell'inventario,

Si rende noto qualmente nel giorno di mercoledì 24 corrente mese, alle ore nove antimeridiane, a richiesta del lodato signor Domenico Antonio Guglielmi coerede testamentario del suddetto genitore Francesco Antonio, si procederà all'inventario dei beni lasciati dal medesimo, morto li 9 perduto ottobre, mediante l'opera del sottoscritto notaro, nel domicilio abbandonato dal suddetto defunto, posto in Frosinone, in contrada via Ratazzi al civico num. 45, e da proseguirsi altrove, ove esistano i beni ereditarii.

Frosinone, 16 novembre 1875.

ILARIO MINOTTI notaro di Frosinone.

AVVISO.

(3ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto Francesco del fu Giuseppe Barsotti, di Lucca, ad ogni fine ed effetto di legge rende noto

Che il tribunale civile e correzionale di Lucca con suo decreto del 25 settembre 1875 ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad eseguire la traslazione in testa del sottoscritto della rendita di lire centosettanta, inscritta in testa della defunta di lui moglie Annunziata del fu Angelo Zoppi, di Lucca, della quale è unico erede il sottoscritto stesso, come dal certificato di n. 25928, e quindi a tramutare detto certificato nominativo in cartella al portatore.

Lucca, 20 ottobre 1875.

5582 FRANCESCO fu GIUSEPPE BARSOTTI.

Provincia di Roma — Circondario di Viterbo

COMUNE DI FALERIA

AVVISO.

Presso gli uffici di questa segreteria comunale e per giorni 15 dalla data del presente avviso sono esposti tutti gli atti tecnici relativi al progetto di costruzione della strada comunale obbligatoria, della lunghezza di metri 4340 71, che dalla strada di Civita Castellana arriva a Faleria.

Si invita chi vi ha interesse a prenderne conoscenza ed a presentare entro il detto termine le osservazioni e le eccezioni che avesse a muovere. Queste potranno essere fatte in iscritto od a voce ed accolte dal segretario comunale (o da chi per esso) in apposito verbale da sottoscriversi dall'opponente o per esso da due testimoni.

Si avverte inoltre che il progetto in discorso tien luogo di quello prescritto dagli articoli 3, 16 e 23 della legge 25 giugno 1865 sull'espropriazione per causa di pubblica utilità.

Dato a Faleria, il 12 novembre 1875.

Il Sindaco ff. CASTIGLIA AUGUSTO.

5999 *Il Segretario Comunale:* BOIDI ANGELO.

Provincia di Roma — Circondario di Viterbo

COMUNE DI VALLERANO

Presso questo ufficio comunale e per giorni 15 dalla data del presente avviso sono esposti gli atti tecnici relativi al progetto di costruzione della strada comunale obbligatoria Canepina-Vallerano-Vignanello, della lunghezza di chilometri 8 365 88, che dalla Porta di S. Sebastiano (Canepina) arriva al confine di Bassanello.

S'invita chi vi ha interesse a prenderne conoscenza ed a presentare entro il detto termine le osservazioni e le eccezioni che avesse a muovere. Queste potranno essere fatte in iscritto ed a voce ed accolte dal segretario comunale (o da chi per esso) in apposito verbale da sottoscriversi dall'opponente o per esso da due testimoni.

Si avverte inoltre che il progetto in discorso tiene luogo di quello prescritto dagli articoli 3, 16 e 23 della legge 25 giugno 1865 sull'espropriazione per causa di pubblica utilità.

Vallerano, 13 novembre 1875.

6000 *Il Sindaco ff.* FLORIDO FLORIDI.

DECRETO D'ADOZIONE.

In nome di S. M. Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia,

La Corte d'appello di Roma, prima sezione civile, ha emanato il seguente decreto:

Veduto il verbale in data quindici settembre milleottocentosettantacinque (qui reg. il 17 stesso mese, vol. 41, numero 12986, col pagamento di lire 1 20 per firma Ravizza) ricevuto dal vicecancelliere di questa Corte signor Ammirati Pier Giovan Battista in legittima assenza del titolare cavalier Gallina Eugenio, in congedo, alla presenza del primo presidente, col quale il signor Palatta Vincenzo Luigi Maria figlio dei defunti Carlo Palatta e Paola Gizzi, nato a Castro dei Volsci (circondario di Frosinone, provincia di Roma), e domiciliato in Roma, presentatosi personalmente al primo presidente di questa Corte dichiarò che non avendo figli viventi, legittimi o legittimati, nè dipendenti, intendeva di adottare siccome adottò solennemente per suo figlio il signor Fianchini Napoleone Nicola Giovanni nato da genitori incogniti e battezzato nello Spedale di Santo Spirito in Sassia di Roma il giorno quindici marzo milleottocentocinquantasei col nome di Nicola Giovanni, domiciliato pure in Roma, il quale, assistito dal signor cav. Vincenzo Tommasini fu Francesco, nato e residente in Roma, come deputato dall'Arcispedale di Santo Spirito in Sassia di Roma che prestò il suo consenso, ha alla sua volta dichiarato di accettare e di acconsentire alla fatta adozione;

Vista la domanda presentata in data ventitrè settembre milleottocentosettantacinque, colla quale il signor Palatta chiedeva a questa Corte la omologazione di detta adozione;

Visto il decreto di questa Corte delli undici ottobre milleottocentosettantacinque, col quale fu delegato il primo presidente per raccogliere le opportune informazioni;

Visti i documenti allegati al verbale di adozione, cioè:

1° Fede di nascita di Nicola Giovanni spedita il venticinque giugno milleottocentosessantasette, e sottoscritta Pietro Palatta commissario.

2° Ricorso di Vincenzo Palatta in data venti agosto milleottocentosettantacinque firmato Alessandro Emidio Piccinini procuratore.

3° Fede di nascita del sig. Vincenzo Palatta spedita il dì sette aprile milleottocentosettantacinque firmata Francesco Martini sindaco del comune di Castro dei Volsci.

4° Atto di notorietà del primo settembre milleottocentosettantacinque, ricevuto dal pretore del 3° mandamento di Roma constatante lo stato libero dell'adottante sig. Vincenzo Palatta;

Viste le informazioni raccolte dal primo presidente in forza del succitato decreto della Corte;

Sentito in camera di Consiglio il Pubblico Ministero rappresentato dal sostituto procuratore generale signor cav. avv. Luigi Arnoldi, il quale ha conchiuso di farsi diritto all'adozione e quindi si è ritirato;

Vista ancora la fede di nascita del Vincenzo Palatta, dalla quale apparisce che desso è nato il due agosto milleottocentodiecinove;

Visti gli articoli 214, 215, 216 e seguenti del Codice civile, la Corte deliberando in camera di Consiglio per rapporto del consigliere delegato,

Dichiara

Che si fa luogo all'adozione del minorenne Fianchini Napoleone Nicola Giovanni di genitori ignoti, nato a Roma, per parte del Vincenzo Palatta fu Carlo, nato a Castro dei Volsci, ed entrambi domiciliati in Roma;

Ordina

Che copia autentica del presente decreto sia pubblicata ed affissa alla parte esterna della sede di questa Corte, e del municipio di Roma, non che nella sala d'udienza della Corte stessa, e sia altresì inserita nel Giornale ufficiale del Regno.

Così fatto e deliberato in camera di Consiglio della Corte d'appello di Roma, prima sezione civile, nel dì dieci novembre milleottocentosettantacinque dai signori Miraglia S. E. comm. Giuseppe primo presidente, senatore del Regno, Bruni cav. Giacomo, Guglielmotti cav. Biagio, De Pasquali comm. Gaetano, Volpi Manni cav. Paolo, i quali si sono sottoscritti.

Miraglia - Bruni - B. Guglielmotti - De Pasquali est. - P. Volpi Manni - Gallina canc.

Reg. con marca da bollo, annullata a senso di legge.

Per copia conforme spedita per gli adempimenti di legge,

Roma, 13 novembre 1875.

6029 GALLINA canc.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

A forma dell'art. 827, num. 5 del Codice di procedura si fa noto che nel giorno di lunedì 29 novembre, alle ore 11 ant., avrà luogo nello studio dell'infrascritto notaro in Piazza SS. Apostoli, num. 230, 1° piano, la vendita al pubblico incanto del palazzo in Roma denominato Sacripante e del terreno cannetato posto in Albano, vocabolo la Vascarella, appartenenti detti fondi ai minori Sacripante, il quale incanto si aprirà per il palazzo al prezzo peritale aumentato di lire ventimila, cioè di lire trecentosettantuumila, e per il terreno di lire duemilaquattrocentodiciotto e cent. dieci, analogamente ai decreti del tribunale civile di Spoleto del 24 settembre 1874 e 2 agosto 1875.

Roma, 16 novembre 1875.

6034 ALFONSO GIANNINI notaro.

BANCO DI NAPOLI

CONTABILITÀ GENERALE

SITUAZIONE del 21 al 31 del mese di Ottobre 1875

Capitale sociale o patrimoniale accertato utile alla tripla circolazione, L. 48,750,000.

ATTIVO.

Cassa e riserva				L. 71,864,481 01
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta: a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 47,118,039 20		
	id. maggiore di 3 mesi	„ 506,593 77		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	„ 269,395 92	„	„ 58,354,608 79
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	„ 10,460,579 90		
	Cambiali in moneta metallica	„ „	„	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	„ „		
Anticipazioni				„ 32,218,763 87
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 7,839,971 40		
	Id. id. per conto della massa di rispetto	„ „		„ 8,301,798 95
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza	„ „		
	Effetti ricevuti all'incasso	„ 461,827 55		
Crediti				„ 32,225,143 83
Sofferenze				„ 3,875,083 26
Depositi				„ 15,398,966 64
Partite varie				„ 13,134,434 21
	TOTALE			L. 235,373,280 56
	Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso			„ 4,336,553 53
	TOTALE GENERALE			L. 239,709,834 09

PASSIVO.

Capitale	L. 35,852,237 02
Massa di rispetto	„ 1,778,132 77
Circolazione biglietti Banca, fedi di credito al nome del Cassiere, boni di cassa	„ 118,287,876 50
Conti correnti ed altri debiti a vista (*)	„ 42,870,048 92
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	„ 7,847,927 04
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	„ 15,398,966 64
Partite varie	„ 11,795,847 47
TOTALE	L. 233,831,036 36
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	„ 5,878,797 73
TOTALE GENERALE	L. 239,709,834 09

Distinta della Cassa e Riserva.

Oro e argento	L. 21,520,138 43
Bronzo	„ 41,412 58
Biglietti consorziali	„ 46,760,353 „
Biglietti d'altri Istituti d'emissione	„ 3,542,577 „
TOTALE	L. 71,864,481 01

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese, per cento e ad anno.

Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L.	5
Sulle cambiali pagabili in metallo	„	„
Sulle anticipazioni di titoli o valori	„	6
Sulle anticipazioni di sete	„	„
Sulle anticipazioni di altri generi	„	4, 6
Sui conti correnti passivi	„	2, 4

Biglietti, Fedi di credito al nome del Cassiere, Boni di cassa in circolazione.

VALORE	NUMERO	SOMMA
da L. 50	336,418	L. 16,820,900 „
da L. 100	365,586	„ 36,558,600 „
da L. 500	51,574	„ 25,787,000 „
da L. 1000	16,745	„ 16,745,000 „
	TOTALE	L. 95,911,500 „

Biglietti, ecc., di tagli da levarsi di corso.

Da cent. 0,50	N. 503,205	L. 251,602 50
Lira 1	„ 1,890,769	„ 1,890,769 „
„ 2	„ 902	„ 1,804 „
„ 5	„ 2,047,830	„ 10,239,150 „
„ 10	„ 294,245	„ 2,942,450 „
„ 20	„ 269,111	„ 5,382,220 „
„ 250	„ 6,635	„ 1,658,750 „
	Fedi a Cassiere A/F	L. 9,631 „
		L. 118,287,876 50

Il rapporto fra il capitale L. 48,750,000 00 e la circolazione . . . . L. 118,287,876 50 è di uno a 2 42

Il rapporto fra la riserva L. 68,321,904 01 { la circolazione L. 118,287,876 50 e gli altri debiti a vista „ 42,870,048 92 } L. 161,157,925 42 è di uno a 2 35

Prezzo corrente delle azioni	L. „
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	„ „

(*) Vi sono comprese le fedi di credito in nome di terzi, le polizze e lo stralcio per la somma di L. 30,720,173 01.

Visto
IL DIRETTORE GENERALE
G. COLONNA.

Per copia conforme
Il Segretario Generale
G. MARINO.

Il Ragioniere Generale
R. PUZZIELLO.

5992

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MESSINA

STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE

Esecuzione d'ufficio della legge 30 agosto 1868, n. 4613.

Avviso d'Asta — Secondo esperimento.

Si avverte il pubblico che nel giorno di giovedì 2 del p. v. dicembre, alle ore 11 a. m., in una delle sale di questa Regia prefettura, avanti l'illustrissimo signor prefetto, o chi per esso, si procederà allo incanto per lo

Appalto dei lavori di costruzione della strada obbligatoria dall'abitato di Forza d'Agrò alla provinciale Messina-Catania, della lunghezza di metri 3670, e per la somma di L. 55,000, di cui L. 35,433 64 soggette a ribasso, in quanto a L. 14,661 62 per lavori a corpo, e L. 20,772 02 per lavori a misura, oltre a L. 19,566 36 per indennità di espropriazione, spese di sorveglianza ed imprevedute, a disposizione dell'Amministrazione, non soggette a ribasso.

Avvertenze:

1. L'incanto avrà luogo col metodo della estinzione della candela vergine, osservate le formalità prescritte dal vigente regolamento di Contabilità generale, approvato con Regio decreto del 4 settembre 1870, n. 5852.

2. L'impresario resta vincolato all'osservanza del capitolato di appalto compilato dall'ufficio del Genio civile debitamente approvato dalla prefettura.

3. L'aggiudicazione avrà luogo a favore del migliore offerente in diminuzione, osservando che ogni offerta di ribasso non potrà essere inferiore di lira una per cento.

4. L'appaltatore dovrà dar principio ai lavori nel termine di 30 giorni dalla regolare consegna dei medesimi, ai sensi dell'art. 338 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche che dovranno essere compiutamente ultimati nel periodo di anni sette decorrendi dal dì del verbale di consegna come sopra.

5. Gli attendenti per essere ammessi all'asta dovranno all'atto della medesima:

a) Presentare un certificato d'idoneità di data non anteriore di sei mesi, spedito dagli ingegneri capi degli uffici tecnici dello Stato o della provincia, o dal sindaco di un comune del Regno in attività di servizio, nel quale sia fatto cenno delle principali opere da essi concorrenti eseguite od allo eseguimento delle quali vi abbiano preso parte.

b) Depositare presso questo ufficio la somma di L. 1700 in valuta legale come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta.

6. All'atto della stipulazione del contratto d'appalto dovrà il deliberatario prestare una cauzione definitiva di L. 3543, la quale non sarà altrimenti accettata che in valuta legale od in cedole del Debito Pubblico dello Stato al valore corrente od in una valida ipoteca in fondi di valore doppio della detta cauzione.

Non essendo l'aggiudicatario in grado di stipulare il contratto nel termine di giorni dieci da quello del deliberamento definitivo, l'Amministrazione sarà nel diritto di procedere ad un nuovo incanto a spese e danno del medesimo il quale perderà la somma che avrà depositato per sicurezza dell'asta.

7. Tutte le spese inerenti allo appalto, non che quelle del contratto, di registro, di bollo e di copie sono a carico dello appaltatore.

8. Il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso al prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin da ora fissato a giorni 15 da quello dell'aggiudicazione ed andrà a scadere alle ore 12 meridiane del dì 16 stesso dicembre.

9. Il capitolato di oneri, i disegni e tutte le carte relative al progetto sono visibili nell'ufficio di prefettura, div. 2ª, sez. 3ª.

10. Si avverte inoltre che trattandosi di secondo esperimento si farà luogo a deliberamento quand'anche vi sia un solo concorrente.

Messina, li 16 novembre 1875.

6039 *Il Segretario:* F. VISMARA.

INTENDENZA DI FINANZA DI BOLOGNA

Avviso per miglioria.

Nell'incanto tenuto il dì 15 corr. nell'Intendenza di Finanza di Bologna è stato deliberato l'appalto del dazio consumo pei sedici comuni del circondario di Bologna trascritti nell'avviso del 4 novembre, per l'offerto prezzo di lire ottantamila cinquecentocinquantuna (80,551).

Il termine utile per presentare l'offerta di aumento non minore del ventesimo dell'indicato prezzo di deliberamento andrà a scadere alle ore 12 meridiane del 20 corr., e l'offerta medesima sarà ricevuta dalla detta Intendenza insieme alla prova del prescritto deposito per garanzia dell'offerta stessa da farsi presso questa Tesoreria provinciale.

S'intende che anche a questo esperimento sono applicabili le disposizioni contenute nel regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

Bologna, 15 novembre 1875.

6037 *L'Intendente:* DE LIGUORO.

INTENDENZA DI FINANZA DI MASSA

Avviso d'Asta.

Dovendosi provvedere all'appalto della riscossione dei dazi di consumo governativi nei comuni sottoindicati, si rende noto quanto segue:

1º L'appalto si fa per cinque anni dal 1º gennaio 1876 al 31 dicembre 1880.

2º L'appalto seguirà in un solo lotto.

3º Il canone annuo d'appalto sarà, pei comuni sottoindicati compresi nel circondario di Castelnuovo di Garfagnana, di lire 13,000 (tredicimila) in base ad offerta fatta.

4º Gli incanti si faranno per mezzo di offerta segreta presso questa Intendenza nei modi stabiliti dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, aprendo l'asta alle ore 2 pomeridiane del giorno di mercoledì 24 novembre 1875.

Qualora l'incanto andasse deserto si stipulerà coll'offerente il contratto a privata trattativa.

5º Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda di offerta la prova di avere depositata a garanzia della medesima in una delle Tesorerie provinciali del Regno una somma eguale al dodicesimo del canone annuo sulla base del quale vengono aperti gl'incanti, e così la somma di lire 1167 (millecentosessantasette).

6º L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città capoluogo della provincia.

Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

7º Presso questa Intendenza di Finanza e presso le sottoprefetture di Castelnuovo Garfagnana e di Pontremoli saranno ostensibili i capitoli d'onere che debbono formare legge del contratto d'appalto.

8º La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione sarà dal Ministero spedita all'Intendenza di Finanza.

9º Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno di lunedì 29, novembre 1875, alle due pomeridiane, il periodo di tempo per le offerte del ventesimo a termini dell'art. 98 del regolamento di Contabilità succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte ammissibili, a termini dell'art. 99 del regolamento medesimo si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi il giorno di lunedì 6 dicembre 1875, alle ore 2 pomeridiane, col metodo della estinzione delle candele.

10º Entro dodici giorni dalla data del deliberamento definitivo dell'appalto il deliberatario dovrà addivenire alla stipulazione del contratto a norma dell'articolo 5 del capitolato d'oneri.

11º La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle Finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'art. 122 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nel capoluoghi di circondario della provincia, nei comuni in cui i dazi vengono appaltati, e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ed in quella della provincia nella quale si fanno le inserzioni legali.

Elenco dei comuni da appaltarsi.

Lotto unico — Circondario di Castelnuovo di Garfagnana — 1. Minucciano - 2. Piazza al Serchio - 3. San Romano - 4. Vaglisotto - 5. Villacollemandina - 6. Careggine - 7. Camporgiano - 8. Giuncugnano - 9. Sillano - 10. Castelnuovo Garfagnana - 11. Pievefosciana - 12. Castiglione di Garfagnana - 13. Fosciandora - 14. Gallicano - 15. Molazzana - 16. Trassilico - 17. Vergemoli.

Canone annuo sul quale verrà aperta l'asta, L. 13,000.

Ammontare del deposito per essere ammessi all'asta, L. 1084.

Massa, li 15 novembre 1875.

6035 *L'Intendente:* GIORDANI.

(1ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ MERIDIONALE DEI MAGAZZINI GENERALI

AVVISO.

L'assemblea generale degli azionisti è nuovamente convocata in tornata ordinaria pel giorno 9 del prossimo decembre all'1 pom., presso la sede della Società, posta al Corso Garibaldi, per deliberare sulle materie comprese nel seguente

Ordine del giorno:

1º Relazione dell'amministratore delegato sulla gestione sociale e presentazione del bilancio del primo esercizio.

2º Relazione dei revisori dei conti.

3º Discussione del bilancio e provvedimenti sullo stesso.

4º Nomina di sette amministratori in rimpiazzo di quelli sorteggiati ai sensi dell'art. 18 dello statuto.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea tutti gli azionisti possessori di almeno dieci azioni.

Napoli, 17 novembre 1875.

Pel Consiglio di Amministrazione,

6031 *L'Amministratore Delegato:* L. EMERY.

CAMERANO NATALE, *Gerente.* | ROMA — Tip. EREDI BOTTA.